



CITTÀ DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio LL.PP.

CAPITOLATO D'ONERI DEL SERVIZIO PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' STRADALE COMUNALE MEDIANTE PULITURA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E SUE PERTINENZE INTERESSATE DA INCIDENTI.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Oggetto del presente appalto sono tutte le prestazioni necessarie per il ripristino della sicurezza stradale e pulizia della piattaforma stradale a seguito di incidenti, il cui ristoro economico per l'impresa aggiudicataria consisterà nella rivalsa nei confronti delle assicurazioni dei mezzi coinvolti.
2. Il Comune di Quarrata autorizza l'impresa Appaltatrice a realizzare, su tutta la viabilità comunale, il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, mediante pulitura della piattaforma stradale e sue pertinenze interessate da incidenti, interventi da eseguirsi in situazioni di emergenza. Il Comune di Quarrata intende perseguire efficienza e rapidità nei casi in cui occorre provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza delle aree interessate da incidenti stradali, anche coerentemente alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada. In particolare i sinistri stradali che provocano la presenza sul sedime stradale di residui materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente o la salute pubblica, devono essere eliminati prima della riapertura al traffico.
3. La presente è una procedura di selezione per la concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per la **durata di tre anni**, con possibilità di rinnovo fino ad un massimo di un ulteriore anno.
4. Oltre che per garantire la sicurezza, tali interventi di ripristino devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". Pertanto, al fine di garantire la tutela dell'ambiente, il Comune di Quarrata intende individuare un soggetto idoneo e qualificato al quale concedere detto servizio.

Art. 2 Ammontare della concessione

1. Il corrispettivo del servizio sarà costituito, ai sensi dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio".
2. Resta inteso che lo svolgimento del servizio non comporta alcun onere di spesa per l'Amministrazione Comunale.
3. Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile dell'incidente, i costi degli interventi del servizio, dovranno rimanere, comunque, a carico esclusivo dell'Impresa concessionaria senza alcun addebito di spesa a carico del Comune di Quarrata.

Art. 3 Servizi oggetto dell'affidamento

1. La ditta Aggiudicataria è tenuta ad assicurare la presenza di una Centrale Operativa opportunamente dislocata e organizzata al fine di effettuare i servizi di ripristino così distinti:
 - **"intervento standard"**, ossia l'intervento di ripristino della sicurezza stradale compromessa a seguito



CITTÀ DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio LL.PP.

del verificarsi di incidenti stradali o altri eventi di compromissione della sicurezza stradale (es. perdita carburante, fluidi, materiali solidi ecc) attraverso l'attuazione di ogni attività a ciò necessaria, ivi compresa l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi sul sedime stradale;

- **“interventi con perdita di carico”**, ossia l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti o, anche in assenza di incidente stradale, qualora si verifichi la perdita di carico da parte di veicoli;

- **“interventi senza individuazione del veicolo responsabile”**, ossia gli interventi standard e gli interventi con perdita di carico eseguiti secondo quanto previsto nel presente articolo ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo, il cui conducente abbia causato l'evento e quindi privi della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative;

2. L'aggiudicatario avrà anche l'obbligo di fornire e posizionare, nel più breve tempo possibile, la segnaletica per situazioni di emergenza per la protezione di punti specifici a seguito dell'incidente stradale e la segnaletica per la sicurezza dell'intervento.

3. Il servizio oggetto di affidamento include l'attività di rimozione dalla sede stradale dei veicoli leggeri e pesanti danneggiati a seguito di sinistro stradale e il loro posizionamento in sicurezza sulla rete stradale posta sotto l'autorità o la gestione dell'Ente. Inoltre il concessionario potrà svolgere l'attività di custodia a titolo gratuito, in deposito in disponibilità dell'aggiudicatario o in altre sedi indicate dal Comune di Quarrata nei confronti dell'ente. Inoltre potrà svolgere l'attività di custodia, a titolo gratuito, sempre in deposito in disponibilità dell'aggiudicatario, per i proprietari dei veicoli incidentati, previo loro assenso ed in attesa di trasporto per la destinazione finale (es. autofficina, demolitore ecc...).

4. Le parti concorderanno appositi incontri periodici ai fini di un monitoraggio del servizio espletato finalizzato alla verifica, qualitativa e quantitativa, degli interventi effettuati, in modo da concordare eventuali miglioramenti e/o misure correttive nella conduzione del servizio stesso. Ai fini di informazione generale sul servizio svolto, la ditta dovrà fornire un riepilogo degli interventi effettuati trimestralmente e in ogni anno solare, i cui elementi informativi e tempistica saranno concordati direttamente con gli uffici e comunque contenente almeno i seguenti dati:

Data del sinistro;

Punto di fermo del veicolo incidentato;

Forza dell'Ordine presente sul luogo del sinistro;

Ora della chiamata;

Ora di arrivo sul luogo dell'intervento degli operatori;

Numero di operatori intervenuti;

Durata dell'intervento;

Targa del/dei veicolo/i coinvolto/i nel sinistro;

Elenco di eventuali danni alle infrastrutture.

Resta inteso che per ogni intervento effettuato la ditta affidataria dovrà darne riscontro (via fax o via PEC) alla Centrale Operativa del Corpo di Polizia Municipale entro e non oltre tre giorni dall'intervento.

Art. 4 Modalità di attivazione degli interventi

1. Il servizio prevede in ogni caso l'intervento dell'impresa concessionaria per l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati dai veicoli sulla carreggiata e per il recupero dei detriti solidi, relativi



CITTÀ DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio LL.PP.

all'equipaggiamento dei veicoli o materiali trasportati ed altrimenti non recuperati da possessori/responsabili dei veicoli incidentati, dispersi sul manto stradale, anche nel caso in cui il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto.

Considerato che il servizio oggetto del presente capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e lo scorrimento della circolazione stradale, i tempi di intervento non dovranno superare i limiti temporali stabiliti dal presente Capitolato.

Gli interventi potranno essere richiesti dal personale della Polizia Municipale, dal servizio Lavori Pubblici, o comunque dal personale dell'Amministrazione Comunale dedicato al servizio, attraverso comunicazione telefonica al numero indicato dalla ditta nella propria offerta che dovrà essere in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno.

Nel caso in cui il Comune di Quarrata non sia immediatamente venuta a conoscenza dell'incidente, mentre sono intervenuti gli organi di vigilanza che hanno provveduto a chiamare l'impresa concessionaria, quest'ultima avrà l'onere di informare l'ente dell'intervento effettuato. L'impresa concessionaria è altresì tenuta a verificare che l'incidente si sia verificato sulla rete stradale comunale.

La ditta concessionaria, alla ricezione della richiesta telefonica, provvederà ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire sul posto le professionalità e le tecnologie idonee a ripristinare le condizioni di sicurezza e viabilità nei tempi indicati al successivo art. 8.

Art. 5 Modalità operative del servizio

1. L'intervento avrà inizio al termine della rilevazione dell'incidente stradale da parte degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992 ovvero dalla conclusione della constatazione amichevole fra le parti coinvolte nel sinistro, tranne che in casi di urgenza venga diversamente richiesto dagli organi di polizia stradale intervenuti sul luogo del sinistro. Se non effettuato lo spostamento di veicoli coinvolti nell'incidente da parte dei rispettivi conduttori o soggetti terzi da questi incaricati, la ditta affidataria dovrà innanzitutto provvedere allo sgombramento della carreggiata dai veicoli incidentati o quant'altro presente.

In tutti i casi d'intervento, la ditta affidataria si impegna a rispettare le norme comportamentali di seguito riportate:

- lo svolgimento di tutte le specifiche attività dovrà avvenire in modo da non costituire o determinare situazioni di pericolo o intralcio per la viabilità;
- qualora l'addetto riscontri, in assenza della Forza di Polizia, ovvero del personale dell'Ente, danni provocati alla struttura stradale, dovrà dare comunicazione all'Ente concessionario;
- l'impresa concessionaria dovrà assicurare che il servizio sia svolto nel rispetto delle modalità di gestione e di formazione del personale impiegato, indicate nella offerta tecnica presentata in sede di gara, senza oneri di spesa a carico del Comune, in tutte le tipologie di intervento di cui all'art. 3, rispettando il profilo della sicurezza della circolazione e del rispetto dell'ambiente, mediante:
 - a) pulizia del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti "sversati" dai veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore ecc.), recupero e asportazione dei detriti solidi, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi, (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo ecc.), o di materiali trasportati ed altrimenti non recuperati da possessori/responsabili dei veicoli incidentati, con l'ausilio di idonee apparecchiature tecniche;



CITTÀ DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio LL.PP.

b) lavaggio della pavimentazione con sostanze non dannose per la pavimentazione stradale e per l'ambiente, conformi e nel rispetto delle normative di legge, nazionali e comunitarie e che comunque dovranno essere recuperati, trasportati e smaltiti a norma di legge;

c) aspirazione di quanto risultante dal lavaggio, incluse le sostanze utilizzate per la pulizia ed eventuale ulteriore lavaggio finale.

2. In base all'iter procedurale sopra delineato l'impresa concessionaria dovrà garantire il rigoroso rispetto delle norme previste dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 "Norme in materia di tutela ambientale" e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra normativa emanata in materia nel corso di validità della concessione.

3. L'impresa concessionaria dovrà impegnarsi a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro in particolare del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 "Attuazione art. 1 Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni.

4. Secondo quanto previsto dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92), dal relativo Regolamento (D.P.R. n. 495/92) e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario D.P.I., che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità ed in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008, "Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro" e successive modifiche e integrazioni.

5. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D.M. Del 9.6.1995, vale a dire tutto il personale impiegato ad eseguire le prestazioni di che trattasi dovranno essere dotati di ogni indumento, apprestamento e dispositivo che ne garantisca la sicurezza sul luogo di lavoro in conformità alle vigenti normative in materia di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

6. Il concessionario dovrà verificare se il responsabile dell'incidente ha già attivato soggetti terzi per le procedure di messa in sicurezza per il rischio di potenziale impatto di solidi e/o liquidi sulle matrici ambientali, restando inteso che l'attivazione di tali procedure e le relative scelte dei Soggetti a cui fare effettuare tale intervento sono in carico ai Soggetti coinvolti nell'incidente. In caso i soggetti coinvolti nell'incidente non abbiano attivato procedure di messa in sicurezza per il rischio di potenziale impatto sulle matrici ambientali, il concessionario dovrà comunque dare informazione dell'incidente ad Arpat per le conseguenti eventuali verifiche.

Art. 6 Formazione del personale dell'impresa concessionaria

1. Il personale impiegato per le prestazioni di che trattasi dovrà ricevere, preventivamente, a cura dell'Impresa concessionaria, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:

- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento con aspirazione ed asportazione dalla sede viaria di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito;
- tecniche per la circolazione in sicurezza, cantieri su strade, sgombero tempestivo della sede stradale.

In particolare il personale impiegato nell'appalto dovrà essere in possesso di:



CITTÀ DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio LL.PP.

- a) attestato di frequenza ai corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori (art. 37 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- b) attestato di frequenza ai corsi di formazione degli addetti al primo soccorso (art. 45 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e D.M. 388/2003);
- c) attestato di formazione dei lavoratori (art. 37 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e accordo stato regioni);
- d) certificato di prevenzione incendi richiesto per le attività soggette di cui al D.P.R. 151/2011;
- e) attestato di frequenza ai corsi di formazione degli addetti alla prevenzione incendi (art. 46 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e D.M. 10/03/98).

Art. 7 Caratteristiche dei veicoli in dotazione all'impresa concessionaria ed altri requisiti tecnici

1. L'impresa concessionaria dovrà garantire il servizio in questione senza oneri per il Comune, assicurando la tipologia di interventi descritti precedentemente con l'utilizzazione di veicoli appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative, in proprietà dell'impresa concessionaria o in disponibilità attraverso apposito contratto di durata pari alla durata del servizio previsto nel presente capitolato, da dimostrarsi entro 15 giorni dall'affidamento del servizio.

L'impresa, per l'esecuzione degli interventi, dovrà essere proprietaria di almeno un mezzo idoneo e conforme alle prescrizioni previste dalla vigente normativa di legge che dovrà espressamente possedere le caratteristiche, accorgimenti tecnici e necessarie omologazioni per l'espletamento del servizio richiesto.

Inoltre il mezzo dovrà possedere elenco dettagliato del materiale presente, obbligatorio e specifico per il servizio e dovrà essere collaudato presso i competenti organi ed uffici ed omologato. I veicoli speciali dovranno essere muniti di autopompe idonee alla pulizia ed al ripristino della sede stradale e dovranno essere fornite le copie delle carte di circolazione.

Tale mezzo, conforme alle prescrizioni previste dalla vigente normativa dovrà possedere caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio sopradescripto, in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione Comunale.

2. I medesimi dovranno essere, altresì, dotati di un sistema di illuminazione del sito del sinistro, che può essere attivato nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, tali da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa.

3. I mezzi sopra indicati dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento e recare sugli sportelli il logo dell'impresa concessionaria.

4. Tutti i mezzi che verranno utilizzati per l'espletamento del servizio devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) essere posti a disposizione per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, direttamente o per il tramite delle eventuali strutture periferiche della impresa concessionaria o eventuale consorzio fra più soggetti. Ciascun mezzo dovrà essere attrezzato per gli interventi relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata dal sinistro stradale;
- b) essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento, anche rispetto a specifici collaudi, revisioni e omologazioni previste dalla vigente normativa per i veicoli e per i macchinari in dotazione;
- c) iscrizioni ed autorizzazioni in materia ambientale necessarie per espletare il servizio oggetto di affidamento, coerentemente agli altri requisiti ambientali richiesti nel presente documento.



CITTÀ DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio LL.PP.

5. La ditta affidataria deve avere una centrale operativa con numero verde in funzione 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno ed una struttura operativa in grado di garantire una copertura 24 ore su 24. Tale centrale operativa dovrà essere ubicata in posizione baricentrica sul territorio comunale o altrimenti dovrà essere messa in rete con centri subordinati ubicati sul territorio comunale e comunque in modo da consentire il rispetto della tempistica di intervento prevista all'art. 8 del presente documento.

6. La ditta affidataria deve disporre di locali adibiti allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti prodotti, in particolare tenuto conto dei casi in cui i centri di conferimento o smaltimento fossero chiusi o non in grado di ricevere i rifiuti, vista la natura del servizio di emergenza attivo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Il tutto deve essere documentato con regolari contratti e monitorato tramite l'ausilio del nuovo sistema Sistri (con Blackbox installate sui veicoli) ovvero in conformità alle vigenti leggi in materia.

7. Per l'attività di cui all'art. 3 di rimozione dalla sede stradale dei veicoli leggeri e pesanti danneggiati a seguito di sinistro stradale e custodia a titolo gratuito, in deposito in disponibilità, l'impresa dovrà avere disponibile idonea struttura dotata di tutte le autorizzazioni in base alle vigenti normative dal punto di vista urbanistico, ambientale e funzionale all'attività.

Art. 8 Tempi di intervento

1. Considerato che il servizio oggetto del presente capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e lo scorrimento della circolazione stradale, i tempi di intervento dalla chiamata non dovranno superare:

- 30 minuti per i giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 6:00 alle 22:00;
- 45 minuti per i giorni feriali, dalle ore 22:00 alle 6:00;
- 45 minuti per i giorni festivi e i sabati dalle ore 0:00 alle 24:00.

2. L'Impresa concessionaria provvederà ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire sul luogo dell'intervento tutte le professionalità e le tecnologie necessarie a ripristinare la situazione "quo ante" ed eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della piattaforma e corpo stradale.

Art. 9 Delega ad operare per conto dell'Amministrazione e condizioni economiche del servizio

1. I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati. Alla luce di quanto disposto dall'articolo 30 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ovvero in ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo del servizio sarà costituito unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il Concessionario riceverà quindi quale unico corrispettivo per lo svolgimento del servizio la cessione, da parte del Comune, del diritto al pagamento degli interventi eseguiti – per il ripristino delle condizioni di sicurezza post sinistro stradale – vantato dall'Amministrazione nei confronti delle compagnie di assicurazione, garanti dei danneggiati.

2. Il Comune, in qualità di Ente proprietario/competente per l'arteria stradale interessata dal sinistro stradale, rilascerà alla impresa concessionaria del servizio, in relazione ad ogni sinistro, apposita delega previa presentazione della nota di intervento contenente l'importo che il concessionario chiede in liquidazione alla compagnia di assicurazione; detta delega viene rilasciata al fine di:

a) intraprendere ogni opportuna azione nei confronti del/responsabile/i del sinistro ex. art. 2054 del codice



CITTÀ DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio LL.PP.

civile;

b) denunciare alla Compagnia di Assicurazione il sinistro, trattarne la liquidazione, incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio;

c) trattenere l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità dell'area interessata dal sinistro stradale.

3. Nella logica di favorire l'acquisizione delle documentazioni necessarie per attivare la pratica di rimborso del costo degli interventi eseguiti, il Comune si impegna, altresì, a comunicare all'impresa concessionaria, con modalità da definire, tutti i dati – non sensibili – relativi al sinistro stradale, con i relativi veicoli coinvolti.

4. L'Amministrazione non verserà alcun corrispettivo per gli interventi eseguiti, anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'aggiudicatario non sia riuscito a recuperare il credito maturato per l'esecuzione dell'intervento oppure nel caso in cui abbia effettuato l'intervento e non sia stato individuato il responsabile della compromissione della sicurezza stradale, o in ultima ipotesi, se il danneggiante, proprietario del mezzo che ha causato il sinistro, non risulta assicurato, nei modi e nelle forme previsti dalla normativa assicurativa vigente in materia.

Art. 10 Requisiti di partecipazione al bando

Oltre ai requisiti espressi nel bando e nei precedenti articoli riferiti ai servizi e requisiti oggetto del presente capitolato, per partecipare alla gara l'impresa deve possedere i seguenti requisiti:

1. avere prestato, nell'ultimo triennio (2011, 2012, 2013), servizi analoghi a quelli previsti nel presente bando per Comuni ovvero Enti Pubblici aventi dimensioni analoghe a quelle del Comune di Quarrata sia in riferimento alla popolazione (circa 25.500 abitanti), che in riferimento all'estensione del territorio (circa 46,00 Km²);

2. iscrizione alla Camera di Commercio per le attività interessate dal bando in oggetto;

3. possesso di certificazioni di conformità agli standard UNI EN ISO 9001/2008 ed UNI EN ISO 14001/2004, per il campo di applicazione del servizio oggetto dell'aggiudicazione.

Art. 11 Criteri di aggiudicazione del servizio e indicazione dei relativi punteggi

1. Il servizio verrà affidato secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/06.

2. L'Amministrazione procedente, trattandosi di un servizio che non comporta alcun onere, né costi per l'Amministrazione e che non prevede una base d'asta da ribassare e che quindi manca del tutto l'elemento "prezzo", precisa che il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecnico - qualitative del servizio offerto.

3. L'affidamento avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione i seguenti parametri/criteri di valutazione ai quali potranno essere assegnati complessivamente fino ad un massimo di punti 100 così suddivisi:

A) Organizzazione della struttura aziendale, organizzazione del servizio di ripristino da fornire e modalità operative del servizio che garantiscano sicurezza per operatori e utenti della strada (max. 50 punti);

B) Caratteristiche dei mezzi e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post-incidente, con



CITTÀ DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio LL.PP.

particolare riferimento alla eco compatibilità ed alla preservazione dell'infrastruttura stradale (max. 22 punti);

C) Caratteristiche qualitative dell'offerta inerenti le iniziative volte alla innovazione, all'incremento della comunicazione ed ai servizi aggiuntivi che si intende offrire (max. 22 punti);

D) Chiarezza espositiva dell'offerta e della documentazione e relazioni annesse (max. 6 punti).

L'amministrazione si riserva la facoltà di applicare le verifiche previste dall'art.86 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. Per ciascun parametro/criterio A), B), C), D) sono individuati dei punteggi che sono formati, in alcuni casi, da specifici sotto-criteri a ciascuno dei quali vengono assegnati specifici sotto-punteggi.

I criteri di valutazione tecnica si basano su elementi come di seguito valutati, per un complessivo punteggio massimo pari a 100 punti:

SUBCRITERI PUNTI

A1) Organizzazione della struttura aziendale (15 punti)

- Elementi qualitativi relativamente al personale che verrà destinato in forma esclusiva o parziale al servizio, con particolare riferimento: ad anzianità, esperienza in settori analoghi, patenti di guida, ecc.
- Elementi quantitativi relativamente al personale che verrà destinato in forma esclusiva o parziale al servizio, con particolare riferimento: n° personale con suddivisione tra tempo indeterminato e determinato, ecc.

A2) Organizzazione del servizio (25 punti)

Modalità organizzative del servizio con particolare riferimento:

- ad un centro logistico principale ed eventuali centri operativi secondari;
- alla distanza media dai luoghi di intervento (baricentricità);
- alla possibilità di deposito temporaneo materiale in orari notturni e festivi;
- alla disponibilità di locali di deposito per mezzi incidentati e/o comunque trasportati via dal luogo dell'incidente;
- al tempo medio di intervento da luogo di partenza;
- altri elementi di valore specificatamente connessi all'organizzazione del servizio.

A3) Organizzazione che garantisca la sicurezza (10 punti)

Modalità organizzative del servizio stesso che garantiscano lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento:

- a soluzioni operative finalizzate a ridurre le interferenze degli interventi con la viabilità esistente;
- all'utilizzo di una adeguata segnalazione incidenti e deviazioni per il traffico durante le operazioni di pulizia;
- alle attività di messa in sicurezza di strutture ed ostacoli;
- all'utilizzo di personale qualificato per "adetto alla sicurezza e ripristino viabilità stradale".
- altri elementi di valore specificatamente connessi a garantire la sicurezza del servizio.

B1) Mezzi (17 punti)

Attrezzature e strutture operative disponibili da destinare all'esecuzione del servizio, con riferimento alla quantità ed alle caratteristiche, come ad esempio l'utilizzo:



CITTÀ DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio LL.PP.

- di veicoli ad uso speciale nello specifico settore oggetto dell'appalto;
- di veicoli superiori a 15 quintali;
- veicoli omologati;
- di rimorchio;
- di mezzi per lo spostamento di veicoli uso speciale per soccorso stradale;
- di veicoli idonei per trasporto oltre a 30 kg di rifiuti;
- altri elementi di valore specificatamente connessi ai mezzi che la ditta intende adoperare per l'espletamento del servizio.

B2) Prodotti (5 punti)

Prodotti utilizzati con particolare riferimento:

- alla eco-compatibilità con certificazioni;
- alla preservazione dell'infrastruttura stradale;
- a sistemi di pulizia che non deteriorano il manto stradale e la piattaforma stradale;
- altri elementi di valore specificatamente connessi ai prodotti che la ditta intende adoperare per nell'espletamento del servizio.

C1) Informazione e comunicazione (15 punti)

Iniziative di informazione con particolare riferimento:

- alla fornitura report periodico delle attività effettuate;
- alla fornitura di materiale fotografico e filmati;
- alla proposta di campagne di informazione e comunicazione sulla sicurezza stradale da definirsi all'inizio di ogni anno con il Comune di Quarrata e con corrispondente quantificazione del valore dell'offerta;
- altri elementi di valore specificatamente connessi ai servizi di informazione e comunicazione che la ditta intende attuare.

C2) Servizi innovativi ed aggiuntivi pertinenti al servizio oggetto dell'appalto (7 punti):

Saranno apprezzati tutti i servizi aggiuntivi ed innovativi che la ditta proponente intenderà offrire nell'appalto del servizio, fermo restando che tali prestazioni aggiuntive/innovative siano strettamente attinente all'oggetto principale del contratto e strumentali, ai fini di un più tempestivo, efficiente ed efficace mantenimento e ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza stradale e reintegro delle condizioni ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali.

Non saranno attribuiti punteggi a proposte che prevedono lo svolgimento di attività non strumentali e funzionalmente non attinenti all'oggetto principale del servizio.

CALCOLO DEL PUNTEGGIO

A) Il punteggio relativo alla **"Organizzazione della struttura aziendale, organizzazione del servizio di ripristino da fornire e modalità operative del servizio che garantiscano sicurezza per operatori e utenti della strada"** sarà determinato sulla base della seguente formula:

$$A(i) = 15 * A1(i)/A1(max) + 25 * A2(i)/A2(max) + 10 * A3(i)/A3(max)$$

dove:



CITTÀ DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio LL.PP.

A1(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio A1

A2(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio A2

A3(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio A3

A1(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio A1

A2(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio A2

A3(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio A3

B) Il punteggio relativo alle “Caratteristiche dei mezzi e dei prodotti utilizzati per l’attività di ripristino post-incidente, con particolare riferimento alla eco compatibilità ed alla preservazione dell’infrastruttura stradale” sarà determinato sulla base della seguente formula:

$$B(i) = 17*B1(i)/B1(max) + 5*B2(i)/B2(max)$$

dove:

B1(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio B1

B2(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio B2

B1(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio B1

B2(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio B2

C) Il punteggio relativo alle “Caratteristiche qualitative dell’offerta inerenti le iniziative volte alla innovazione, all’incremento della comunicazione ed ai servizi aggiuntivi da offrire” sarà determinato sulla base della seguente formula:

$$C(i) = 15*C1(i)/C1(max) + 7*C2(i)/C2(max)$$

dove:

C1(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio C1

C2(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio C2

C1(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio C1

C2(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio C2

D) Il punteggio relativo alle “Chiarezza espositiva dell’offerta e della documentazione e relazioni annesse” sarà determinato sulla base della seguente formula:

$$D(i) = 6*D1(i)/D1(max)$$

dove:

D1(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio D1

D1(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio D1

Per quanto riguarda la valutazione delle offerte la Commissione, in seduta riservata e sulla scorta dei documenti presentati, esprimerà, in base ai criteri sopra menzionati, un giudizio di merito qualitativo.

Verrà attribuito, dalla Commissione nel suo plenum, un punteggio variabile da 0 a 10.

Al fine di rendere omogenea l’assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni criterio e sotto criterio sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:

Ottimo: 10 punti



CITTÀ DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio LL.PP.

Più che buono: 9 punti
Buono: 8 punti
Più che sufficiente: 7 punti
Sufficiente: 6 punti
Non completamente adeguato: 5 punti
Limitato: 4 punti
Molto limitato: 3 punti
Minimo: 2 punti
Appena valutabile: 1 punto
Non Valutabile: 0 punti

Per ogni criterio e sottocriterio verrà calcolato, sulla base delle formule precedentemente descritte, un coefficiente variabile da 0 a 1 espresso in valori centesimali:

- il coefficiente zero risulterà attribuito al punteggio minimo;
 - il coefficiente uno risulterà attribuito al punteggio massimo raggiunto;
 - il coefficiente intermedio risulterà attribuito per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- Tale coefficiente verrà poi moltiplicato per il peso di ogni singolo criterio o sottocriterio.

La graduatoria finale per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun offerente, mediante l'applicazione della formula:

$$P(i) = A(i) + B(i) + C(i) + D(i)$$

L'offerta tecnico-qualitativa dovrà avvenire tramite la presentazione di una relazione descrittiva, suddivisa per i punti A, B e C composta da massimo 10 (dieci) facciate in A4, tipo carattere Arial, dimensione carattere 12, interlinea 1,5.

Art. 12 Durata del servizio

L'affidamento del servizio avrà la durata di **3 (tre) anni**, con possibilità di rinnovo fino ad un massimo di un ulteriore anno, e decorrerà dalla stipula del contratto ovvero dall'inizio del servizio ove richiesto dall'Amministrazione in pendenza della stipula.

Art. 13 Stipula del contratto

1. L'Amministrazione procederà, a seguito dell'aggiudicazione del servizio, ad affidare il servizio mediante stipula di un contratto con oneri di registrazione a carico dell'affidatario. All'uopo si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dagli Uffici dell'Amministrazione, la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto ed in particolare:

- cauzione definitiva ex art. 113 del d.lgs. 163/2006;
- ogni altro documento eventualmente richiesto.

2. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto presso la sede dell'Amministrazione procedente, nella data che verrà indicata a mezzo di comunicazione scritta ed inviata presso la sede legale, con l'avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giusta causa,



CITTÀ DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio LL.PP.

L'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere l'avvio del servizio anche nelle more della stipula del contratto.

Art. 14 Cauzione provvisoria

1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, la Ditta concorrente è obbligata a presentare una cauzione provvisoria (mediante polizza assicurativa, fideiussione bancaria o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'art. 75 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 o versamento presso la Tesoreria o equivalente) dell'importo pari al 2% del valore netto della procedura stimato in € 30.000,00 indicato quale valore contrattuale ai soli fini del calcolo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva nel successivo articolo.

2. Se presentata con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'art. 75 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 la cauzione provvisoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ed avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta dell'Ente aggiudicatore, per 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

3. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse affidatario.

4. Si precisa che, ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, l'importo della garanzia è ridotto del 50%, per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalla legge.

Art. 15 Cauzione definitiva

1. La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della sottoscrizione della convenzione avente ad oggetto l'affidamento del servizio de quo e comunque prima dell'avvio del servizio nel caso in cui sia stato chiesto l'avvio del servizio nelle more della stipula, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di € 30.000,00, indicato quale valore contrattuale ai soli fini del calcolo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva nel presente articolo, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal bando, dal presente capitolato e dalla convenzione che sarà stipulata successivamente all'aggiudicazione. Il deposito cauzionale dovrà rispettare quanto segue e dovrà essere prestato in uno dei seguenti modi:

- a. mediante fideiussione bancaria di pari importo;
- b. mediante polizza assicurativa di pari importo;
- c. mediante garanzia fideiussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società



CITTÀ DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio LL.PP.

di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Se prestato nelle forme di cui alle precedenti lettere a), b) e c) dovranno ivi essere inserite le seguenti condizioni particolari, con le quali l'istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.

3. La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire il danno che la stazione appaltante abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto. La cauzione definitiva non dovrà prevedere l'estinzione automatica della garanzia.

4. L'Amministrazione procedente, ai soli fini della corretta costituzione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva, tenuto conto della mole degli incidenti verificati mediamente sulla rete stradale di propria competenza (e tra questi quelli che necessitano dell'intervento di ripristino), stima quale valore economico medio di tali interventi, corrispondente al valore contrattuale, un importo di € 10.000,00 annuo e pertanto un importo complessivo di € 30.000,00 relativo ai 3 anni di svolgimento del servizio, che costituirà la base per il calcolo delle garanzie provvisoria e definitiva. Alla luce di questa stima pertanto la cauzione definitiva dovrà essere pari ad € 3.000,00 derivante dal seguente calcolo: € 10.000,00 x 3 anni x 10%.

Art. 16 Modalità di pagamento ed assunzione obblighi di tracciabilità ex L.136/2010

1. Obblighi di tracciabilità: ai sensi della L.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si dovrà indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E' fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

3. L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura di cui al presente capitolato e il Comune potrà verificare in ogni momento tale adempimento.



CITTÀ DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio LL.PP.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata comunicazione al Comune di Quarrata e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Pistoia.

Art. 17 Obblighi verso il personale dipendente

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

2. Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 18 Divieti

1. È fatto espresso divieto al concessionario del servizio di:

- sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il concessionario del servizio e le assicurazioni dei danneggianti;

- cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E' vietata la cessione anche parziale del contratto.

2. L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 19 Responsabilità e assicurazione

1. Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati. Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l'Ente proprietario della strada da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post - incidente; all'uopo dovrà disporre di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post - incidente e comunque di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all'Amministrazione Comunale, a terzi e a cose.

2. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria sia in possesso di una polizza RCT/O già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente, dovrà produrre una appendice alla polizza di cui trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento. La polizza in questione inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri e dovrà prevedere un massimale non inferiore a 5.000.000,00 di euro.

3. L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il concessionario dalle proprie



CITTÀ DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio LL.PP.

responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto e comunque al massimo entro il giorno precedente l'avvio del servizio. In caso di mancata consegna entro il termine indicato l'Amministrazione Comunale potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione con la conseguenza dell'incameramento della cauzione provvisoria.

4. L'Appaltatore è obbligato, inoltre, a presentare una apposita polizza, in corso di validità per tutta la durata contrattuale, di Responsabilità RCT per soccorso esterno con un massimale di € 1.000.000,00.

Art. 20 Penali

1. Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o non a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente capitolato l'Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A.R., o fax, o posta elettronica certificata, invitando la ditta ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati, ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente capitolato e a presentare, entro un termine breve, non superiore a 7 giorni, le proprie controdeduzioni.

2. Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati da parte dell'Amministrazione comunale casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l'Amministrazione si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato all'Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

3. Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono così individuate:

- in caso di prestazione non resa (mancato intervento sul luogo del sinistro) o resa in modo difforme da quello previsto nel contratto si applicherà una penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;

- in caso di inottemperanza reiterata nel mancato intervento sul luogo del sinistro o nella difformità della prestazione rispetto a quanto previsto nel capitolato e nel contratto l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto.

4. Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sulla cauzione definitiva. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del concessionario, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della cauzione viene comunicato alla ditta mediante raccomandata A.R. o fax o posta elettronica certificata con invito a reintegrare la cauzione stessa.

5. In caso di carente e/o mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio la stazione appaltante potrà provvedervi d'ufficio con proprio personale o ricorrendo a terzi, con spese a totale carico dell'impresa aggiudicataria inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. L'esecuzione d'ufficio delle prestazioni oggetto della presente concessione dovrà essere sempre preceduta da formale diffida da intimarsi con lettera raccomandata A.R., o posta elettronica certificata, o fax.

6. Qualora nel corso del servizio si verificano gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 21, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.



CITTÀ DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio LL.PP.

Art. 21 Risoluzione del contratto e recesso

1. Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio e specificamente:

- nel caso in cui le obbligazioni del concessionario del servizio non siano adempiute esattamente o non siano eseguite secondo le modalità stabilite nel capitolato e nel contratto (art. 1456 c.c.);
- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dal conceditore del servizio mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento del servizio;
- nel caso in cui il concessionario del servizio ceda il contratto o lo dia in subappalto.

2. Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara al concessionario del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

3. In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e il conceditore del servizio è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice civile, nonché le disposizioni vigenti in materia.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della concessione, per giusta causa. La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Art. 22 Varie

1. Le Parti espressamente convengono che per qualsiasi controversia connessa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente il Foro di Pistoia

2. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili.